



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE

Ipotesi Accordo nazionale

Del giorno tra la delegazione di parte datoriale, presieduta dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Cons. Ilaria Antonini e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto funzioni centrali che hanno sottoscritto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che, *"..... Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...."*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

VISTO l'articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri e in particolare l'articolo 14, recante la disciplina delle progressioni economiche per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

Le Parti concordano

di dare avvio alla procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno di ciascuna Area per l'anno 2024, secondo i criteri di selezione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, al fine di attribuire il differenziale stipendiale al personale vincitore, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità a valere sul fondo risorse decentrate 2024 per un ammontare massimo di euro 7.545.000.

- Art. 1 -

I contingenti di personale cui attribuire il differenziale stipendiale sono ripartiti come di seguito:

AREA	UNITA'	DIFFERENZIALE UNITARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMMINISTRAZIONE
Funzionari	1.685	2.250,00	3.791.250,00	5.246.331,75
Assistenti	1.317	1.250,00	1.646.250,00	2.278.080,75
Operatori	19	800,00	15.200,00	21.033,76
	3.021		5.452.700,00	7.545.446,26

Tali contingenti sono comprensivi dei differenziali stipendiali da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del Mef che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano per un ammontare corrispondente ad un massimo di n. unità di personale.

L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene al termine delle procedure selettive disciplinate dal presente accordo con decorrenza 1° gennaio 2024 per tutti i dipendenti selezionati in base ai criteri di seguito disciplinati che si collocano in posizione utile. L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure mediante la pubblicazione sulla Intranet e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it>

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle Finanze, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti da altra Amministrazione comandati presso il Ministero dell'economia e delle finanze - in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
- b) essere in servizio a tempo indeterminato nell'Area di appartenenza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023;
- c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1^a gennaio 2024, di alcuna progressione economica o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
- d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.

Possono partecipare alla procedura, con riserva:

I dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

- Art. 3 - Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente bando – sarà attribuito sulla base delle graduatorie, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri di seguito indicati.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti** così ripartiti:
 - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime 3 valutazioni annuali conseguite nel triennio 2021-2022-2023;
 - b) Massimo 25 punti per l'esperienza professionale;
 - c) Massimo 35 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo fino al 3% della somma di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 – Determinazione dei punteggi

La determinazione dei punteggi avviene secondo quanto di seguito esposto:

- 1) Massimo **40 punti** per la media delle ultime tre valutazioni professionali sono attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI MIN	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
	≥99 - 100	40,00
	≥95 - <99	38,00
	≥94 - <95	36,00
	≥90 - <94	34,00
	≥80 - <90	30,00
	≥60 - <80	25,00
	≥30 - <60	20,00
	≥0 - <30	19,00

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari zero.

1. Massimo **25 punti** per l'esperienza professionale, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - a) Per l'anzianità di servizio quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nell'area di appartenenza sono assegnati:
 - 1 punto** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno).
2. Massimo **35 punti** per i titoli di studio e culturali, valutati come di seguito riportato:

TITOLI DI STUDIO	MAX 28,00	LICENZA ELEMENTARE	4
		LICENZA MEDIA INFERIORE	8
		DIPLOMA PROFESSIONALE	10
		DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	16
		DIPLOMA UNIVERSITARIO	22
		LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	22
		LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	28
TITOLI POST LAUREA	MAX 7,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
		Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE*	3

MASTER I LIVELLO	2
MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE	3
DOTTORATO	4
ABILITAZIONE PROFESSIONALE**	3

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto.

I titoli post laurea sono valutati esclusivamente se conseguiti presso Istituzioni Universitarie, pubbliche o private e solo previo conseguimento di un titolo universitario.

*che non sia la naturale prosecuzione della laurea breve o di primo livello

** Le abilitazioni professionali valutate sono esclusivamente quelle conseguibili previo possesso di una laurea e superamento di un esame di stato

- Art. 5- Graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno formulate, distintamente per ciascuna Area sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il dipendente con:

- 1) esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito ai sensi dell'art. 9 del DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazioni presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".
- 2) maggior valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 4
- 3) titolo di studio più elevato posseduto
- 4) maggiore età anagrafica

- Art. 6 - Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente accordo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della sua sottoscrizione definitiva ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del C.C.N.L 2019-2021.